Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 260 del 12 novembre 1949

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 12 novembre 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

LEGGE 10 novembre 1949, n. **805.**

Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1949.

Valore medio dei titoli quotati in borsa da tenersi in calcolo ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, determinato a norma dell'art. 5 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1949, n. 805.

Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'alinea 6) dell'art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso:

« 6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siano state notificate entro il 31 dicembre 1948.

« Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esenzione viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denuncie di alienazione presentate a mente dell'art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso ».

Art. 3.

L'art. 12 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.

« Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa nei riguardi dell'imponibile.

« Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947 ».

Art. 5.

L'art. 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« I buoni del Tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno-31 agosto 1947.

« Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

« La valutazione sarà effettuata in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, in quanto più favorevoli, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, siano state inferiori del 15 per cento a quelle del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

« I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

« Il Ministero delle finanze, qualora abbia fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, ha facoltà di richiederla al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e la procedura vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore così determinato non potrà essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.

« I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale ».

Art. 6.

L'art. 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro

il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della riscossione dalla rata del febbraio 1948.

« E' in facoltà dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo della imposta relativa, salva ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta con quella dovuta in base all'accertamento definitivo.

« L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata del febbraio 1948, è ripartita nelle rate ancora da scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.

« L'imposta inscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, è riscossa in sei rate bimestrali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.

« Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale previsto dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

Art. 7.

L'art. 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Restando invariato il pagamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1949, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuato al 1° gennaio 1950 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1955, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente dopo il 31 dicembre 1949.

« Ai fini della rateazione prevista nel comma precedente, sono considerate valide le domande comunque già presentate per la rateazione, rispettivamente, in quattro o sei anni. Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva.

« La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito dell'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso relativo ».

Art. 8.

Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica della liquidazione.

Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le rate di imposta straordinaria ancora da scadere.

Qualora il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la finanza avrebbe facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabilito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione.

Il riscatto è ammesso se l'imposta è riscuotibile in un numero di rate superiori a sei.

Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 53 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

Art. 9.

Entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge i contribuenti che abbiano presentato più dichiarazioni, frazionando fra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a presentare un'unica dichiarazione complessiva all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, richiamandovi le dichiarazioni già prodotte.

Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, è soggetto ad una sopratassa pari alla differenza fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.

Art. 10.

Nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo l'art. 62, viene inserito il seguente art. 62-*bis*:

« Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'art. 54, l'Intendenza di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dell'imposta medesima, può domandare all'autorità giudiziaria competente a norma dell'art. 672 del Codice di procedura civile il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza dei contribuenti anche se dati in cauzione.

« Il sequestro d'azienda non può essere concesso se non sentito il debitore.

« Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli 674 e 675 del Codice di procedura civile.

« Nel giudizio di convalida spetta al contribuente di fornire la prova che il credito dell'Amministrazione è assistito da idonee garanzie ».

Art. 11.

L'art. 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, che abbia subìto danni per eventi bellici in misura tale da fare ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, ma non superiori, in ogni caso, a sessanta rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948.

« La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuante al 1° gennaio 1950.

« Contro la determinazione negativa della Intendenza è ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva.

« Le determinazioni positive e negative dell'Intendenza di finanza devono essere pubblicate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata di quindici giorni ».

Art. 12

Nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 1949, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 e dall'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è assorbita, sino a concorrente quantità della stessa, dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

Art. 13.

Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente a detti beni.

Tale quota viene portata in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'art. 12, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947

Nel caso di aumento avvenuto dopo il 28 marzo 1947, nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, l'assorbimento previsto dall'art. 12 è eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si è accresciuto.

In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente ai beni che sono usciti dal patrimonio.

Art. 14.

L'assorbimento di cui all'art. 12 deve essere chiesto dagli interessati all'Ufficio del registro, al quale è presentata la denunzia di successione.

Per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, per l'imposta straordinaria già iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta posteriormente.

Per le successioni che si aprono dopo l'entrata in vigore della presente legge, la domanda diretta ad ottenere l'assorbimento deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denuncia di successione per l'imposta straordinaria già iscritta a ruolo all'epoca della presentazione della denunzia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo la presentazione della prima denunzia di successione.

Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si è reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto i benefici previsti nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata.

In caso di omissione, il contribuente soggiace ad una pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione.

Alla domanda, con cui il contribuente chiede per la prima volta l'assorbimento in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.

Art. 15.

L'alinea *o*) dell'art 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso:

« *o*) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano una attività produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria *B* o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività ».

Art. 16.

Gli enti e le società costituiti all'estero sono soggetti alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche. L'imposta a carico della società o dell'ente si applica con aliquote corrispondenti ad un terzo di quelle dell'art. 31 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, con il massimo del 15 per cento.

L'ultimo comma dell'art. 70 del predetto decreto è soppresso, salvo conguaglio dell'imposta straordinaria proporzionale eventualmente già liquidata con quella dovuta ai sensi del primo comma.

Le dichiarazioni comunque già presentate ai sensi dell'art. 76, terzo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, sono valide agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tuttavia le società e gli enti costituiti all'estero possono dichiarare, entro il termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il capitale investito od esistente in Italia e l'ammontare delle partecipazioni accertate o accertabili al nome di persone fisiche.

Art. 17.

L'alinea *b*) dell'art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« *b*) le società cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonchè le casse rurali e artigiane e le società mutue di assicurazione, che siano rette con i principî e con la disciplina della mutualità e che operino effettivamente secondo questi principî ».

Art. 18.

La prima parte del primo comma dell'art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituita dalla seguente:

« Per le cooperative e le società mutue di assicurazione la condizione relativa ai principî ed alla disciplina della mutualità, di cui all'articolo precedente, è, in ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto delle seguenti clausole: ».

Art. 19.

L'art. 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni sono quotate in borsa, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 18.

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle società non per azioni, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 19.

« Per tutti gli altri soggetti il patrimonio è valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.

« Nel caso in cui cespiti posseduti dalla società o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla società o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione è ammessa per la quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla società o dall'ente.

« Dall'imponibile valutato come sopra, è detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione. Inoltre, è detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che già non siano detratti per intiero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passività, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato ».

Art. 20.

Fermo restando il pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali iscritta provvisoriamente a ruolo nella misura prevista dall'art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, il debito di imposta residuato al 1° luglio 1949 è ripartito in trenta rate bimestrali uguali, con scadenza della prima al 10 agosto 1949.

Art. 21.

L'art. 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o — quando la dichiarazione non è richiesta — tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

« L'imposta inscritta a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la rata dell'agosto 1949, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1954.

« L'imposta inscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1954, è riscossa in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

Art. 22.

L'art. 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

« Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

Art. 23.

L'art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione con l'abbuono dell'interesse composto del 7 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

« Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.

« Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata di imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

« I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno in cui la domanda è presentata.

« Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.

« In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

« Sono altresì applicabili le norme degli articoli 54 e 55 ».

Art. 24.

Il terzo comma dell'art. 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni e in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo

compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1° gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in questo ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto ».

Art. 25.

A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nei titoli II e III del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, le società e gli enti possono utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria.

Art. 26.

Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la durata di quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi.

Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità e del domicilio fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalità di pagamento.

Art. 27.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge, un testo unico contenente le disposizioni delle varie leggi sulle imposte straordinarie sul patrimonio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1949.

Valore medio dei titoli quotati in borsa da tenersi in calcolo ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, determinato a norma dell'art. 5 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 28 maggio 1947, 27 giugno 1947 e 2 settembre 1947, con i quali si è provveduto a determinare i valori medi dei titoli quotati in borsa da tenersi in calcolo ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, e della legge 1° settembre 1947, n. 828:

Ritenuto che, in conformità dell'art. 5 della legge 10 novembre 1949, n. 805, occorre porre a raffronto il valore medio nell'anno 1948 con il valore medio nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947 dei titoli predetti;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando in L. 77,58 la quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno-31 agosto 1947 dei titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 %, da tenere in calcolo ai fini dello assoggettamento alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dei titoli stessi, in quanto convertiti in titoli 5 %, stabilita col decreto Ministeriale 18 ottobre 1947, è approvata la seguente tabella, che pone a raffronto il valore medio dei titoli quotati in borsa nell'anno 1948 col valore medio dei titoli stessi nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947.

Art. 2.

La tabella di cui al precedente art. 1 sostituisce ad ogni effetto le tabelle approvate con i decreti Ministeriali citati nelle premesse del presente decreto.

In applicazione del criterio comparativo introdotto con il suindicato art. 5 della legge 10 novembre 1949, n. 805, i valori medi dei titoli da tenersi in calcolo ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sono quelli indicati nella tabella seguente in carattere neretto.

TITOLI	Valore medio del semestre 1/10/46 31/3/47	Valore medio del trimestre 1/1 31/3/1947	Valore medio dell'anno 19:8	Rapporto percentuale tra la differenza dei valori medi 1° trimestre 1947 - anno 1948 ed il valore medio del 1° trimestre 1947
***A*) DEBITI REDIMIBILI E PERPETUI INCLUSI NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO**				
a) **Consolidati**				
Consolidato 3,50% netto 1906 (ex 3,75% netto)	85,84	**86,96**	79,42	8,67
Consolidato 3%	66,65	**66 —**	51,93	21,32
Consolidato 3,50% netto (creazione 1902)	82,87	83,19	67,64	18,69
Prestito Nazionale Rendita 5% (regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684)	92,72	**92,76**	92,17	0,20
b) **Debiti redimibili**				
Obbligazioni 3,50% netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731	417,58	**419,99**	379,24	9,68
Obbligazioni 3% netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228	385,77	**381,48**	360,39	5,53
Obbligazioni 3,50% netto delle Venezie per il risarcimento dei danni di guerra	97,94	**98,60**	97,86	0,75
Obbligazioni 4,75% netto create con regio decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210	492,76	**492,88**	474,69	3,69
Prestito redimibile 3,50% 1934 (regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60)	80,42	**80,43**	71,07	11,64
Prestito redimibile 5% 1936 (regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743)	93,11	**93,73**	89,50	4,51
***B*) DEBITI REDIMIBILI INCLUSI SEPARATAMENTE NEL GRAN LIBRO**				
Obbligazioni 5% della Ferrovia Maremmana	483,66	**490,33**	481,58	1,78
Obbligazioni 3% della Ferrovia di Cuneo (II Emissione)	412,66	**421 —**	451,45	— 7,23
Obbligazioni 3% della Ferrovia Vittorio Emanuele	357,33	**359,56**	335,70	6,63
***C*) DEBITI REDIMIBILI NON INCLUSI NEL GRAN LIBRO**				
Obbligazioni 3% della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	409,33	**414.33**	406,[illegible]8	1,99
Obbligazioni 5% della Ferrovia Udine-Pontebba	452,45	**456,89**	407,82	10,74
Obbligazioni 3% della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	422,50	**428,33**	401,39	6,29
Obbligazioni 3% delle Ferrovie Livornesi (serie *A*, *B*, *C*, *D*, *D*/2).	416,33	**431,39**	395,05	8,42
Obbligazioni 3% della Ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856, 1858, 1860).	389,56	**395,11**	391,12	1,01
Obbligazioni 3% delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni).	439,44	**438,89**	424,24	3,34
Obbligazioni Ferroviarie 3% per le reti Mediterranee, Adriatiche e Sicule (serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, per ciascuna rete)	343,98	**337,99**	300,15	11,19
Obbligazioni 5% per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª, 4ª, 7ª e 8ª)	475,17	476,67	367,10	22,99
***D*) BUONI DEL TESORO POLIENNALI**				
Buoni del Tesoro novennali 5% a premi creati con la legge 4 febbraio 1940, n. 20 (scadenza 15 febbraio 1949)	97,38	**97,89**	99,59	— 1,74
Buoni del Tesoro novennali 5% a premi creati con regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6 (scadenza 15 febbraio 1950)	97,39	**97,85**	98,81	— 0,98
Buoni del Tesoro novennali 5% a premi creati con regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912 (scadenza 15 settembre 1950)	97,36	**97,82**	98,88	— 1,08

TITOLI	Valore medio del semestre 1/10/46 – 31/3/47	Valore medio del trimestre 1/1 31/3/1947	Valore medio dell'anno 1948	Rapporto percentuale tra la differenza dei valori medi 1° trimestre 1947 – anno 1948 ed il valore medio del 1° trimestre 1947
Provincia di Genova 1906, 4%	730 —	730 —	712	2,46
Id. 1907, 4%	730 —	730 —	712 —	2,46
Id. 1908, 4%	730 —	730 —	712 —	2,46
Id. 1913, 4%	730 —	730 —	712 —	2,46
Id. 1909, 3,75%	675 —	683,33	703 —	2,88
Id. 1910, 3,75%	675 —	683,33	703 —	2,88
Id. 1912, 3,75%	675 —	683,33	703 —	2,88
Comune di Genova 1909-1913, 4%	317,50	290 —	320 —	10,34
Id. 1919, 5%	370,17	367 —	349,09	4,88
Id. 1923, 5%	832,33	806,33	860,45	– 6,71
Id. Obbligazioni 1933, 5,50%	92,43	93,07	92,10	1,04
Id. 1935, 4,50%	77,08	79,53	130,91	– 64,60
Città di Torino 1933, 5%	393,33	402,67	339 —	15,81
Id. 1937, 5%	398,33	403,33	333,90	17,21
Provincia di Gorizia 1902, 4%	40 —	40 —	40 —	—
Provincia di Istria 1900, 4,50%	96 —	96 —	96 —	—
Città di Trieste 1899, 5% conv.	80 —	80 —	82	2,50
Id. 1914, 5,50% conv.	90 —	90 —	92 —	– 2,22
Id. 1916, 5,50% conv.	90 —	90	92	2,22
Istituto Comunale di Gorizia 4,50%	100 —	100 —	90 —	10 —
Istituto Comunale di Istria 4,50%	48 —	48 —	48 —	
Buoni a premio Città di Napoli	40 —	40 —	(b)	—
c) **Trasporti**				
Mediterranee 4%	451,67	458,33	448,38	2,19
Id. 6%	496,28	502,89	446,25	11,26
Meridionali 3%	339,83	340,83	299 —	12,14
Ferrovia Mantova-Modena 5%	300 —	300 —	300 —	—
d) **Elettrici**				
Adriatica di Elettricità 5%	455,83	459,50	417,64	9,10
Id. 6%	497,33	498 —	480 —	3,61
Edison 6%	499,67	491,78	472,49	3,92
Elettrica Bresciana 5%	493 —	494,67	493,66	0,20
Elettrica Selt Valdarno (già Selt) 6%	488,25	494,17	468,03	5,29
Emiliana Esercizi Elettrici 6%	495,33	501,33	469,41	6,38
Esercizi Telefonici Napoli 6%	492,25	495,11	467,68	5,54
Forze Idrauliche della Liguria 6%	498,38	501,33	402 —	19,81
Forze Idrauliche Italiane 6%	491 —	493 —	454,50	8,73
Forze Idrauliche Trezzo d'Adda 6%	497,67	496 —	472,83	4,67
Generale Elettrica Cisalpina ex Adamello 6%	491,67	496 —	470,16	5,21
Generale ex Elettrica Interregionale Cisalpina 6%	490 —	493,33	466,83	5,37
Generale Elettrica della Sicilia 5%	453 —	468,67	414 —	11,66
Id. 6%	485 —	438 —	432,40	11,39
Meridionale di Elettricità 5%	456,45	458,33	424,06	7,48
Id. 6%	489,80	492,07	458,78	6,88
Romana di Elettricità 1932, 6%	480,53	480,22	439,18	8,55
Id. ex Mediterranea di Elettricità 6%	483,33	489,33	453,02	7,42
Unione Esercizi Elettrici 6%	489,50	488,33	435,02	10,92
e) **Diversi**				
Acciaierie Ferriere Lombarde Falk 1933, 5,50%	493,33	497,38	473,16	4,86
Consiglio Provinciale delle Corporazioni 4,50%	422,67	422 —	403,33	4,42

(*b*) Non risultano stabiliti prezzi di compenso nell'anno 1948.

TITOLI	VALORE MEDIO del semestre 1/10/46 31/3/47	VALORE MEDIO del trimestre 1/1 31/3/1947	VALORE MEDIO dell'anno 1948	Rapporto percentuale tra la differenza dei valori medi 1° trimestre 1947-anno 1948 ed il valore medio del 1° trimestre 1947
La Centrale 5%	474,58	474,83	437,14	7,94
La Rinascente 6%	494,33	495,33	486,50	1,78
Linificio e Canapificio Nazionale 5%	499 —	396,67	467,66	— 17,90
Pignone Firenze 5%	43,25	45,50	34,45	24,28
Nebiolo 1944, 5,50%	522,93	474	409 —	13,71
Monterotondo 5%	505,83	486,67	398,18	18,18
Società Finanziaria di Assicurazioni (Soffas) 4,50%	435 —	435 —	435 —	—
Esercizi Telefonici (S.E.T.) (II Emissione) 6%	495,40	495 —	486,50	1,71
De F. G. 1895 (Genova) 4,50%	486,67	480 —	495,91	— 3,31
H) **TITOLI AZIONARI**				
a) **Finanziari**				
G.I.M. Generale Industrie Metallurgiche	1.400,83	1.693,33	1.550 —	8,46
La Centrale	6.389,58	7.291,67	(*) 5.646	22,57
Istituto Italiano di Credito Fondiario	492,50	550 —	435,45	20,82
Id. Nazionale di Credito Edilizio	165,50	184,33	151,36	17,88
Finanziaria Toro	2.300 —	2.300 —	740 —	67,83
b) **Assicurativi**				
Assicurazioni Generali	18.061,91	21.407,14	(*) 22.061,72	— 3,05
L'Assicuratrice Italiana	2.905 —	3.126,67	(*) 2.012,50	35,63
La Fondiaria Incendio	2.268,33	2.533,33	(*) 2.757,36	— 8,84
La Fondiaria Vita	3.824,66	4.116,67	(*) 4.384,55	— 6,51
Riunione Adriatica di Sicurtà Serie *A*	17.445,83	20.783,33	(*) 32.499 —	— 56,37
Id. Serie *B*	17.550	20.825 —	(*) 32.499 —	— 56,(6
Infortuni Milano	12.408,33	13.550 —	10.000 —	26,20
c) **Trasporti**				
Ferrovie Nord Milano (ordinarie)	4.900 —	5.166,67	(*) 10.590,42	— 104,97
Strade Ferrate Mediterranee	2.683,89	2.972,22	(*) 2.784,54	6,31
Strade Ferrate Meridionali	7.545,92	9.060 —	(*) 9.875,12	— 9 —
Veneta (Veneta Costruzione Eserc. Ferrovie Second. Padova).	1,395 —	1.575 —	995,45	36,80
Italcable	2.705 —	3.116,67	(*) 5.310,90	— 70,40
Tranvie (Genova)	665 —	770 —	547,27	28,92
Navigazione Generale Italiana (Rubattino)	259,56	389,11	325,48	16,35
Navigazione Alta Italia	3.178,33	4.616,67	9.133,33	— 97,83
Ferrovie Torino Nord (opt.)	367,33	436,67	(*) 470,37	— 7,72
Ferrovie Secondarie Sardegna	65,67	80,67	55,18	31,60
Ferrovie Mantova-Modena	600 —	600 —	600 —	—
Ferrovie Biella	5.533,33	7.150 —	(*) 15.000 —	— 109 79
Navigazione Generale Gerolimich Co.	1.016,33	1.266,67	1 193,45	5,78
Società Anonima di Navigazione a Vapore « Istria-Trieste »	2.087,50	2.516,67	(*) 2.457,57	2,41
Società di Navigazione a Vapore « Lussino »	1.008,33	1.366,67	(*) 4.345,45	— 217,96
Società di Navigazione a Vapore Marco U. Martinolich	425 —	523,33	1.154,54	— 120,61
Società di Navigazione a Vapore G. L. Premuda	3.650 —	3.825 —	3.859,09	— 0,89
Società Anonima Rimorchi Salvataggi D. Tripcovich & C.i.	4.387,50	4.983,33	4.897,77	1,72
Società Anonima Piccole Ferrovie	911,67	1.006,67	1.020 —	— 1,32
Società Triestina Tramway	616.67	626,67	585,45	6,58
Strade Ferrate S[illegible]ndarie Meridionali (Vesuviana)	5.020,83	6.266,67	5.163,62	17,60

TITOLI	Valore medio del semestre 1/10/46 31/3/47	Valore medio del trimestre 1/1 31/3/1947	Valore medio dell'anno 1948	Rapporto percentuale tra la differenza dei valori medi 1° trimestre 1947-anno 1948 ed il valore medio del 1° trimestre 1947
Sermide (Genova)	3.103,33	3.533,33	(*) 6.632,15	— 87,70
Molini (Genova)	4.240 —	4.880 —	5.369,09	— 10,02
Semoleria (Genova)	4.958,33	5.400 —	5.409,09	— 0,17
Pastificio Ligure	108 —	108 —	1.614,54	— 1.395 —
« Florio »	642,33	778 —	480,90	38,19
Venchi-Unica (opt.)	399,50	539 —	514,54	4,54
Ampelea Conservifici S. A.	750 —	650 —	318,18	51,05
S. A. Prodotti Alimentari G. Arrigoni & C	275 —	320 —	320 —	—
Molini e Pastifici A. Biondi	1.633,33	1.750 —	960,90	45,09
Birra Wührer	172,50	223,33	176,45	20,99
i) **Chimici**				
Anic. Az. Naz. Idr. Comb.	647,58	886,67	1.344,20	— 51,60
Saffa Fabbrica Fiammiferi Affini (opt.)	1.019,67	1.214,44	1.125,40	7,33
Italgas (opt.)	39,10	41,75	(*) 45,48	— 8,93
Liquigas Società per Azioni (opt.)	1.587,33	2.000 —	(*) 884,72	55,76
Mira Lanza	2.832,83	3.304 —	3.291,96	0,36
Ossigeno ed altri gas (opt.)	2.106,67	2.680 —	(*) 2.060 —	23,13
Petroli d'Italia	254 —	396,67	259,63	34,55
« Rumianca » (opt.)	205,20	246,33	(*) 247,33	0,40
Paramatti A. (opt.)	900 —	1.039,58	(*) 1.042,95	— 0,32
Conceria Italiane Riunite	3.625 —	4.016,67	3.344,54	16,73
Fabbriche Riunite Industria Gomma (opt.)	468,33	578,67	(*) 371,46	35,81
« Schiapparelli »	1.038,33	1.093,33	635,81	31,85
« Monteponi »	3.920 —	4.943,33	(*) 4.241,09	14,20
Talco grafite Val Chisone (opt.)	4.960,83	5.806,67	5.895,45	— 1,53
Prodotti Chimici Cesare Pegna e Figli	233,33	286,67	280 —	2,33
Compagnia Napoletana illum. e scal. col gas (ordinarie)	750,33	766 —	790,94	— 3,25
Gilardini	2.875 —	3.883,33	2.555,10	34,21
l) **Immobiliari ed agricoli**				
« Aedes »	1.581,67	1.850 —	(*) 2.907,01	— 57,13
Comp. Sovv. Costruttori	1.958,33	2.200 —	(c)	—
Iniziativa Edilizia	592,50	646,67	628,18	2,86
Fondi Rustici	1.624,16	1.883,33	1.595,55	15,28
Istituto Romano Beni Stabili	3.523,50	4.093,33	3.400,72	16,92
Generale Immobiliare (Roma) (opt.)	1.685,83	1.980 —	(*) 2.479,09	— 25,20
La Milano Centrale	1.416,67	1.800 —	2.183,63	— 21,31
Silos Genova	2.719,45	3.244,44	4.176,05	— 28,71
Risanamento di Napoli	5.538,54	5.775 —	(*) 6.552,28	— 13,46
Agricola (Genova)	6.640 —	7.833,33	8.985,45	— 14,71
m) **Diversi**				
Baroni Luigi	288,33	310 —	243,27	21,52
Cartiere Burgo (opt.)	2.506,80	3.004,44	3.332,55	— 10,92
Ceramica Richard Ginori	7.016,67	8.800 —	2.330,90	73,51
Ciga (Compagnia Italiana Grandi Alberghi)	1.335,83	1.552,50	1.623,63	— 4,58
Italcementi (opt.)	3.578,33	4.073,33	(*) 4.028,18	1,11
Linoleum (opt.)	473 —	653,33	(*) 574,10	12,13
Pirelli Società per Azioni (opt.)	2.888,67	3.344,45	(*) 2.600 —	22,26
Pirelli & Compagni (opt.)	3.100 —	3.758,33	(*) 2.575 —	31,48
Terme Demaniali di Acqui	411,66	493,33	429,04	13,03

(c) La Compagnia di Sovvenzioni ai Costruttori è venuta a cessare per incorporazione nell'Istituto Romano Beni Stabili, giusta rogito 16 settembre 1947, n. 20961 di repertorio, per notaio Cassina.

TITOLI	Valore medio del semestre 1/10/46 – 31/3/47	Valore medio del trimestre 1/1 - 31/3/1947	Valore medio dell'anno 1948	Rapporto percentuale tra la differenza dei valori medi 1° trimestre 1947 - anno 1948 ed il valore medio del 1° trimestre 1947
Acque Potabili Torino	2.179,17	2.666,67	(*) 1.020,90	61,72
Italiana per condotte d'acqua	1.321,67	1.533,33	(*) 780,88	49,07
Acquedotto Palermo	667,92	754,16	526,99	30,12
Acquedotto di Napoli (Serino)	890,83	953,33	802,72	15,80
Acqua Pia Antica Marcia	2.779,17	3.058,33	(*) 2.070 —	32,32
Italiana Forni Elettrici ed Elettrocarbonium	542,17	703,33	3.000 —	— 326,54
Vianini	1.010 —	1.100 —	1.613,63	— 46,69
De Ferrari Galliera (opt.)	584,67	752 —	762,72	— 1,42
« Nicolay » (opt.)	698,93	840 —	709,45	15,54
« Eternit »	2.343,33	2.600 —	(*) 3.623,60	— 39,37
Ceramica (Genova)	2.481,67	3.266,67	(*d*)	—
Cartiera Italiana	2.828,33	3.623,33	3.052,72	15,75
Fornaci Riunite	2.391,67	2.600 —	(*) 2.336,36	10,14
Società Anonima Cementi Isonzo	135 —	135 —	135 —	—
Lavanderia a Vapore Triestina	1.450 —	1.600 —	(*e*)	—
Edificatrice (Firenze)	2.083,33	2.733,33	2.650 —	3,05
Stabilimento Industriale Toscano Carta	1.873,33	2.166.67	1.426,36	34,16

(*d*) Le azioni della Società Ceramica Ligure hanno cessato dal 13 novembre 1947 di essere ammesse alle quotazioni ufficiali presso la borsa di Genova.

(*e*) Le azioni della Società Lavanderia a Vapore Triestina hanno cessato dal 1° gennaio 1948 di essere ammesse alle quotazioni ufficiali presso la borsa di Trieste.

(opt.) — L'annotazione (opt.) indica che nella determinazione della media semestrale o trimestrale o di ambedue si è tenuto conto delle variazioni nel capitale delle società, antecedenti o concomitanti al 28 marzo 1947.

(*) — L'annotazione (*) indica che nella determinazione della media dell'anno 1948 si è tenuto conto delle variazioni nel capitale delle società, successive al 28 marzo 1947.

Roma, addì 11 novembre 1949

Il Ministro : VANONI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6103264) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.